

SUPPLEMENTI  
S

*Verso Il capitale  
culturale*

Contributi di Massimo  
Montella (1977-2004)

**SPECIALE PER I  
10 ANNI  
DELLA RIVISTA**

**IL CAPITALE CULTURALE**

*Studies on the Value of Cultural Heritage*



**eum**

*Rivista fondata da Massimo Montella*

# La tutela dei beni culturali nella proposta delle Regioni\*

Massimo Montella

Da un decennio il dibattito sui beni culturali si è stretto su aspetti, ciascuno dei quali anche molto importante, tutti comunque “aggiuntivi”. Nella produzione legislativa, nella letteratura, nei convegni, sulla stampa la passione si è appresa alle riforme del ministero, al trasferimento in gestione dei beni statali, alle card museali e ai *bookshops*, al *global service* e alle esternalizzazioni, agli enti strumentali, alle fondazioni e alle agevolazioni fiscali. Il particolare, nella distratta assuefazione dei più, ha così preso il posto del tutto. I musei, specialmente, il posto del patrimonio. Le attività commerciali quello dell’economia. Le numerose e meritevoli risultanze venute a tanti specifici riguardi, mancando un previo disegno generale secondo cui metterle in opera e alzarne un edificio, hanno ammucciato materiali incoerenti che franano sotto le suole e seppelliscono il tema di fondo. Il degrado concettuale che ne è seguito nei mezzi di comunicazione come in ambito amministrativo e politico è tangibile. Quasi una deriva provocata ad arte. A far riemergere i meriti primari di una intera “politica dei beni culturali” si annuncia adesso l’edizione di una nuova legge che per ottusa consuetudine continuiamo a chiamare di tutela,

\* Relazione al convegno di “Italia Nostra” *La gestione dei beni culturali tra devolution e privatizzazione* (Roma, 20 giugno 2003).

gravandoci in partenza di un'eredità intellettuale fortemente squilibrante. Piuttosto ci si potrebbe infatti riferire alla valorizzazione, che include la tutela in funzione dell'ulteriore finalità sociale dei "beni di fruizione" riconosciuti dall'articolo 9 della Costituzione in luogo della pura difesa patrimoniale dei "beni di appartenenza" asserita dalle norme del 1939. Oppure la si potrebbe intitolare all'"uso consapevole del patrimonio", il quale, avendo nell'insieme forma di paesaggio, non può restare immutato. O, molto meglio, direttamente e soltanto ai "beni culturali" per tutto quanto li concerne.

Dunque, già il titolo accende questioni del massimo impegno. E altre subito si affollano. Come la presunta incompatibilità fra salvaguardia del patrimonio culturale e sviluppo economico se non sia un equivoco della nostra cultura classicista, oltre che di errati modelli di sviluppo. Come provarsi a dimostrare cosa sarebbe avvenuto se il sistema della tutela, anzi che accentrato, fosse stato territorialmente articolato ad inizio Novecento sul reticolo dei musei. Ma il rischio è di restare impigliati sul principio in astrazioni ideologiche fuorvianti e di scadere in dispute retoriche.

Falso e soprattutto dannoso sarebbe il suggestivo assunto di un'insanabile alternativa fra centralismo e decentramento, di una lotta faziosa di potere fra Stato e Regioni in materia di beni culturali. Falso anche alla prova recente dell'articolo 150 del D.Lgs. 112/98, circa il trasferimento in gestione agli enti territoriali dei musei statali, visto che l'apparato ministeriale ha trattenuto tutto, semplicemente bloccando i lavori della apposita commissione, mentre Regioni, Province e Comuni hanno lasciato volentieri fare, per niente attratte dalla idea di assumere responsabilità e spese maggiori. Dannoso, perché esclude a priori la possibile ricerca di una fattiva cooperazione fra tutte le componenti della Repubblica, realmente conseguibile invece ed espressamente richiesta dalla Costituzione vigente, e perché confonde i fini e i mezzi, alterando la questione vera del cosa occorra fare con quella, posteriore e subordinata, di chi debba essere tenuto a farlo.

Schivando le divagazioni, il punto di partenza conviene dunque che insista nel riconoscere precisamente l'oggetto del quale vogliamo occuparci.

Adesso se ne colgono normalmente due aspetti. Singolarità emergenti per rarità o estetico pregio, dall'angolo visuale del '39, e, per altro, un continuo sedimentato paesaggio di fenomeni soprattutto comuni.

Le prime, lampanti, s'impongono da sempre. Il metodo conoscitivo, per via di catalogo, e quello conservativo, mediante vincoli e restauri, sono stati approntati, difatti, a misura loro e messi in opera da tempo. Certo che il metro per ravvisarle e notificarle non è pacifico del tutto e d'infalibile impiego. Risente del gusto, degli studi, del mercato. Il barocco, ad esempio, anni addietro molte volte cancellato. E risente, il canone della eccellenza, del soggettivo quando non arbitrario parere del funzionario di turno. Ne risente per esplicita ammissione di legge e per mancanza di un corpo professionale di formazione omogenea. E il soggettivo parere del funzionario di turno è anche l'unica regola di metodo

e di merito per la esecuzione dei restauri, fin qui attuati in modo di caso in caso difforme per la assenza di una normativa tecnica unitaria. E peccato che il vincolo sia una difesa puramente passiva, inevitabilmente discrezionale anch'essa, eventualmente sufficiente ad evitare interventi dannosi, ma incapace di impedire i processi di degrado e, tanto più, di indurre forme di salvaguardia attiva.

Ma non si pone rimedio a questi limiti rimpiazzando lo Stato con attori diversi; è bene tenersi il vincolo come argine estremo; non va smantellato il sistema attuale di tutela: il quale, ad evidenza, andrebbe, però, di molto migliorato.

Risolvendo prudentemente di conservare al Centro, per evitare anche peggio, il potere immediato sui "tesori nazionali", occorre quindi decidere se ci importa del resto.

Il resto ha notoriamente acquisito la maggiore importanza per chi, sostituendo una visione globale e organicistica alla percezione analitico-sommatoria dei "gioielli di famiglia", aderisce a un concetto di "bene culturale" in gran parte afferente alla teoria generale dei sistemi elaborata a metà del Novecento. Molto eccedendo il termine delle isolate "cose di particolare interesse", alle quali esclusivamente si contiene la legislazione del '39, i "beni culturali" come propriamente intesi dalla Commissione Franceschini e fino all'ultimo libro di Settis, e benché grossolanamente fraintesi, invece, nel linguaggio corrente, significano, difatti, un "sistema aperto", nei confronti del quale l'attenzione coglie gli episodi isolati nelle loro complessive relazioni, si avvede dell'importanza dei contesti, induce una intelligenza dei valori anche quantitativi, riconosce l'alta qualità informativa degli eventi comuni, così rovesciando il tradizionale impianto delle scienze storiche e sociali e alimentando un forte interesse per i rapporti fra antropologia e storia, e riconosce nel generale contesto paesaggistico il più alto documento di cultura. Non casualmente emersa nella stagione dei profondi squilibri indotti dalle rapide trasformazioni dell'Italia del *boom* economico, la nozione di "bene culturale" mette dunque in rapporto diretto natura e storia, economia e cultura, guardando al patrimonio storico-artistico nella sua continua tessitura territoriale e rifiutando pertanto, come insegnava Giovanni Urbani, l'assurda pretesa di volerlo trattare separatamente dall'ambiente naturale e dai temi della ecologia.

Il paesaggio, dunque, generale contesto di cultura, forma visibile e massimamente significativa della storia, è in minima parte vincolato dalla ex legge 1497/39, però delegata alle Regioni e da queste agli Enti locali, così facendo ordinariamente coincidere controllori e controllati, e dalla "legge Galasso" raramente attuata, spesse volte male e vanamente presidiata dal potere sostitutivo dello Stato. Tranne queste esigue e molto incerte riserve, le modificazioni del paesaggio, oggi come mai insistentemente richieste e rapidamente ed estesamente realizzabili, totalmente dipendono dalle indiscriminate scelte dei governi locali. Fingere di non saperlo, rinunciare a rendere responsabili le autonomie, significa lasciare le cose come stanno.

Quindi, per rendere veritiera la disposizione della legge 59/97, che riserva in esclusiva alla amministrazione centrale dello Stato le funzioni di tutela, occorrerebbe, quanto ai “beni culturali”, privare gli enti territoriali di quasi tutte le loro competenze, rimettere il podestà al posto del sindaco, ripristinare il controllo generale sugli atti degli enti locali, abolire le Regioni e, insomma, retrodatare la storia e credere, per di più, di poter tutelare il paesaggio estendendo al territorio intero i vincoli impeditivi come concepiti dalle leggi del '39. Questa essendo un'ipotesi assurda e atteso che nella stessa Convenzione Europea stipulata a Firenze il 21 Ottobre 2000 il paesaggio è visto come bene collettivo esteso a tutto il territorio, entità complessa di cui non è possibile disporre fuori dalle libere e consapevoli scelte dei processi della programmazione, la tutela ideata nel '39, allorché riferita al paesaggio, è obbligata a cambiare fin dal nome.

Ma la “tutela” dei beni culturali, irrealizzabile senza le autonomie e se posta in contrasto con la Economia, resta nondimeno un diritto di cittadinanza irrinunciabile per una società evoluta, un dovere della Repubblica sancito costituzionalmente e una primaria responsabilità che lo Stato centrale, per il ruolo unificante che ad esso necessariamente compete, non può in alcun modo rinunciare, ancorché non possa riuscirvi da solo.

La soluzione opportuna è stata indicata da molti e da tempo. Fra i tanti anche da “Italia Nostra”. In un bollettino dell'associazione datato 1979 e intitolato *Per una gestione coordinata dei beni culturali e del territorio* Desideria Pasolini auspicava «un minimo di coordinamento e di organicità degli interventi di programmazione economica, pianificazione urbanistica, attrezzatura sociale del territorio, tutela e valorizzazione dei beni culturali e delle risorse ambientali», lamentava che i tre livelli nazionale, regionale e comunale stentassero a «trovare una logica comune di indirizzi, quasi che [...] non fossero tre aspetti della stessa unità-Stato con campi distinti, ma assolutamente complementari», denunciava «le ripercussioni tanto gravemente negative che ne derivano per il territorio» e la «negativa evidenza» del fatto «che in questi anni lo Stato, nonostante i suoi precisi doveri, non abbia fatto nulla per costruire una seria politica nazionale del territorio e dell'ambiente, e tanto meno per farsi promotore e portatore di una cultura del territorio», invocava una «legislazione-cornice improntata a grandi principi omogenei per la difesa del suolo, gli usi produttivi del territorio». Più in particolare Desideria Pasolini chiedeva che venisse urgentemente studiato «l'argomento fondamentale della formazione degli operatori», che venisse stabilito l'«obbligo di allegare ai progetti di opere che comportino comunque alterazioni del territorio ben definite istruttorie di previsioni degli impatti ambientali», che si procedesse alla «redazione di carte tematiche», che venisse affrontato «lo sforzo vitale di raccogliere dati di un determinato territorio [...] in una sede che divenga Centro di documentazione di zone omogenee», «anello di congiunzione tra scuola, museo, archivio» e «punto d'incontro per la conoscenza storica e scientifica del territorio tra studiosi, operatori

economici, amministratori e pianificatori». Perciò, e per «vedere finalmente eliminate le discrasie nei rapporti Stato-Regioni-Comuni», Desideria Pasolini confidava in «un banco di prova importante e imminente: la legge-quadro per i Beni Culturali, di cui il D.P.R. n. 616 prescrive l’emanazione entro il 1979». «Potrà essere questa», scriveva, «l’occasione per ricomporre almeno in parte in forme ragionevoli e culturali sotto linee omogenee il quadro delle competenze territoriali così assurdamente disgregato nella ormai lunga vicenda dell’attuazione delle autonomie regionali».

La legge mancante da allora e attesa fra poco non dovrebbe dunque faticare a riconoscere i propri obiettivi e i modi idonei a conseguirli efficacemente. Per la prima esigenza, la “leale collaborazione” fra i diversi livelli istituzionali, perché non resti un adagio noncurante, il recente documento dei Presidenti delle Regioni suggerisce di adottare un

breve ed agile strumento di alta garanzia legislativa del diritto-dovere delle comunità locali, territoriali e nazionale a riconoscere, salvaguardare, usare correttamente e tramandare al futuro il proprio patrimonio culturale e ambientale, attribuendo alle diverse realtà istituzionali componenti la Repubblica, la potestà e l’obbligo di dotarsi degli strumenti normativi ed organizzativi a tali funzioni adeguati

e prevedendo in particolare per le Regioni, «come compito non eludibile», «l’adeguamento della normativa sugli strumenti urbanistici alla finalità della valorizzazione del patrimonio culturale».

Dal “sistema generale di garanzie legislative”, affinché trovi piena e pronta applicazione, dovrebbero quindi discendere atti congiuntamente definiti da Stato e Regioni nella forma delle “intese” di cui all’articolo 118 del nuovo titolo V della Costituzione, con i quali «definire in senso fortemente operativo linee guida, standard e criteri di conservazione, utilizzazione e modifica dei beni tutelati, un corpus di prescrizioni tecniche capaci di orientare le scelte di gestione, da chiunque compiute, in modo il più possibile oggettivo e possibilmente misurabile negli effetti» e tali anche da garantire «un diretto collegamento tra i provvedimenti di tutela dei beni culturali e gli strumenti di pianificazione e gestione del territorio». Un ottimo benché settoriale esempio è infatti dato per questo dall’“Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” elaborato di comune accordo da Stato, Regioni, ANCI e UPI e recepito con decreto ministeriale del 10 maggio 2001.

Il “corpo di azione tecnica” con cui sostanziare queste “intese” è, del resto, già noto a sufficienza e potrebbe anche essere rapidamente integrato e costantemente sviluppato ad opera congiunta dei pubblici uffici, della Università e di altri centri di ricerca. Ha per fondamento la prassi della conservazione programmata messa a punto da Giovanni Urbani a metà degli anni ’70, nella sua qualità di allora direttore dell’Istituto Centrale del Restauro, e ulteriormente sviluppata come “carta del rischio”. Comporta, infatti, di estendere la conoscenza non solo agli oggetti singoli e al loro pregio formale, bensì anche ai materiali costitutivi e

alle tecniche di costruzione, ai sistemi di relazione cui appartengono e altresì all'ambiente in cui sono immersi e dal quale provengono tutti i possibili fattori di danno. Ciò allo scopo di trarne i necessari indicatori di rischio e di pianificare conseguentemente le attività di prevenzione da condurre, in maggior parte, a scala urbanistica e in via di ordinaria amministrazione relativamente a tutti gli atti di governo della generalità del territorio. La capillare rete di capisaldi territoriali su cui poggiare le azioni e gli strumenti occorrenti ad impiantare stabilmente un procedimento conoscitivo così territorialmente minuzioso potrebbe per lo più coincidere con i musei locali, perfettamente accordandosi con le funzioni previste proprio dal D.M. sugli standard museali. In tal modo, per giunta, i musei italiani, anziché disputarne per il passato come mancata alternativa al sistema accentrato di tutela, diverrebbero finalmente adesso l'opportuno complemento dell'organizzazione statale.

Constatando che una conoscenza micrometrica e continuamente aggiornata è il presupposto irrinunciabile per una efficace tutela, si compone pianamente un'altra ricorrente e fascinosa diatriba. Che la tutela possa ed anzi debba essere fatta "da lontano". Solita contraddizione apparente, fuorviante non poco. Benché sia facile accorgersi che "lontano" e "vicino" sono due condizioni entrambe indispensabili. Da lontano: per la formulazione della normativa giuridica e tecnica con cui assicurare la unitarietà degli interventi e la bontà dei risultati, per fissare le procedure di garanzia circa gli adeguati controlli, le debite sanzioni e le surroghe eventuali, per decidere l'apposizione dei vincoli. Ma, ove poi non si conosca puntualmente cosa c'è, come è fatto, dove si trova e in quali condizioni, come soltanto può farsi molto da vicino, e ove manchino in ciascun luogo particolare presidi subito vicini da cui muovere interventi tempestivi e mirati giorno a giorno ovunque necessario, la lontana autorità sarà appunto lontana dal sapere i bisogni e dal poterli soccorrere. Né conviene una professione di realismo conclusivamente cinica, irridendo la reale importanza di una spontanea conservazione comunitaria. La consapevolezza sociale del valore dei beni culturali è pur sempre il presidio migliore. Anzi rimedia spesso ai soggettivi errori nei quali statisticamente incorre l'autorità di tutela. Molto si attenua quando la rimozione o il vincolo allontanano gli oggetti dalla loro funzione naturale. Molto si rafforza a seguito di informazione. Servizi culturali che rimediassero al classico "fallimento del mercato" per difetto di conoscenze avrebbero la utilità maggiore. E servirebbe, pertanto, definire accortamente e presto i profili, i percorsi formativi e le modalità di accreditamento degli addetti.

Il documento delle Regioni deve dunque dirsi "regionalista"? È un tentato "discentramento" quello del giurista Tommaso Alibrandi, "centralista" notoriamente irriducibile, quando, nello stesso bollettino di "Italia Nostra" del 1979, asserisce che «tra Stato e Regioni e Comuni si dovrebbe instaurare una sorta di procedimento con l'intervento di tutti e tre gli enti interessati», che «il problema si dovrebbe risolvere attraverso un meccanismo che genericamente possiamo definire di concerti o di intese» e che

bisognerà riunirsi intorno a un tavolo per predisporre una legge-quadro che si muova nella direzione di inventare un modello di procedimento al quale partecipino gli Enti territoriali interessati alla gestione del bene culturale e ambientale, evitando però la concentrazione di momenti decisionali in capo al singolo organismo?

Invero, ad evidenza, la soluzione prospettata dalle Regioni può apparire, semmai, fortemente “centralista”, giacché, forse anche inaspettatamente, dà allo Stato il potere di sovrintendere alla amministrazione di quei “beni culturali” sui quali non ha avuto fin qui giurisdizione alcuna: potere di legiferare, di emanare una normativa tecnica valida universalmente, di controllare e di sanzionare i comportamenti difformi degli enti territoriali, di surrogarli all’occorrenza. Sorprende che i “ministeriali” ad oltranza, giacché preoccupati di sé più che del patrimonio, non si avvedano che proprio questo è il modo ottimale per riscattare il ruolo attuale del ministero, privo di alcun peso strategico nell’azione di governo del Paese.

Quando così risolto il tema dei beni culturali, bisogna tornare a quello del patrimonio vincolato, la cui tutela si è convenuto di riservare unicamente allo Stato centrale, ma migliorandola molto.

Anzitutto occorre allora chiarire le possibili specie di tutela. Quella passiva, di natura legale, amministrata con i vincoli. Quella attiva, di carattere tecnico operativo, nelle distinte forme della prevenzione e della manutenzione programmata e, d’altro lato, del restauro posteriore al danno. Quella, infine, anch’essa attiva, di valore latamente economico e piuttosto designabile con il termine di valorizzazione, attinente alla positiva disciplina di uso del patrimonio, in virtù della quale, rispettando, come scrivono le Regioni, la «capacità di portata» degli oggetti «in senso sia culturale, con riferimento alla “tenuta” dei valori di autenticità, sia materico/strutturale», i beni di cultura possano essere pienamente inseriti nei normali processi vitali e gestiti in modo da esprimerne il pieno valore di uso, onde trarne i maggiori benefici possibili per il «pieno sviluppo della persona umana» di cui all’articolo 3 della Costituzione, per «lo sviluppo della cultura» e per «la ricerca scientifica e tecnica» di cui all’articolo 9 e per ogni doveroso obiettivo di economia pubblica e di mercato.

Ebbene non serve dimostrare che anche allo stretto riguardo dei beni vincolati la organizzazione ministeriale, per l’angusto spazio nel quale ad oggi è rinserrata, può da sola provvedere alla tutela unicamente di specie legale o per via di restauri: e senza nemmeno poterlo fare in maniera unitaria per mancanza di un corpo professionale culturalmente coeso e di una normativa tecnica comune. Tutto il resto, prevenzione, manutenzione programmata, disciplina di uso economico, attiene per forza ai titolari del governo del territorio.

E già Andrea Emiliani, nel 1970, avvertiva che

restaurare un dipinto in una chiesa montana, sita in una zona afflitta da spopolamento, non ha se non un significato interlocutorio o al massimo di mera conservazione fisica. Una frana colpirà quella chiesa, potreste giurarci; il disboscamento potrà facilitare quella frana;

la fragilità socio economica di quel comprensorio potrà accelerare il disboscamento... E a che cosa servirà allora aver restaurato quel dipinto, averlo tolto dal suo contesto culturale, averlo – in fondo – sottratto alla sua superstita funzione sociale, aver infine – con la sua assenza stessa – aggravato le condizioni di quella zona? E sapete bene che, se a Raffaello è possibile sopravvivere anche nell’atmosfera indubbiamente rarefatta del museo, per il dipinto di minor interesse storico o qualitativo la vita nel contesto suo originario è tutto o quasi. Togliergli di lì vuol dire operare con leggerezza quel temibile fenomeno di *déracinement* che è l’attentato più pericoloso che mai si possa organizzare sull’oggetto culturale.

Poiché, dunque, per dirla ancora con Emiliani, «la nuova conservazione è un sistema globale, i suoi modi sono quelli della programmazione e la tutela deve entrare nell’assetto pianificato del territorio», poiché «non è più possibile immaginare che un dipinto non faccia parte di una certa chiesa e che quella chiesa – a sua volta – non sia parte integrante di una certa città, di un certo paesaggio, di una certa economia e di una certa società», ecco che «i diversi impegni della conservazione non possono agire solo settorialmente, ma debbono essere integrativi».

Non meno, dunque, della fattiva collaborazione fra lo Stato e gli Enti territoriali, retta da una normativa tecnica condivisa con la quale dare corpo di azione tecnica unitaria ad un “sistema generale di garanzie legislative”, risulta necessario al nostro patrimonio: beni culturali territorialmente diffusi e gioielli di famiglia. Non c’è altro modo ragionevole per riconnettere tutela e valorizzazione, cultura ed economia, musei e territorio, per incrementare le risorse disponibili mediante la programmazione negoziata, per affidare ai privati servizi di pubblico interesse senza spogliarsi dei compiti di governo e perché lo stesso ministero, laddove interviene in modo diretto ed esclusivo, assicuri certezza e unicità di comportamenti su tutto il territorio nazionale.

Dannosa, irresponsabile sarebbe una legge che finga di poter tutelare tutto ad opera esclusiva dello Stato, che riponga ogni garanzia di merito e di metodo nelle soggettive virtù di chi venga ad assumere il titolo di soprintendente, che disconosca le determinanti funzioni di “tutela” già in capo di fatto agli enti territoriali e ne deresponsabilizzi perciò la condotta, che pretenda di accumulare centinaia di articoli di natura regolamentare all’indirizzo dei più minuti aspetti, dal colore delle facciate ai cartelli pubblicitari, dal “rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori” al “pagamento di canoni e corrispettivi”, dalla “fruizione da parte delle scuole” alla “protezione di dati personali”.

Serve, invece, un codice di pochi articoli, come del resto chiede la moderna cultura legislativa, che riconosca anzitutto il proprio oggetto, dando riscontro giuridico alla nozione di bene culturale e precisando il concetto di tutela nelle sue diverse specie, e, poi: affermi l’esigenza di uno stretto raccordo fra le politiche del territorio e per i beni culturali; sancisca che lo Stato centrale è garante della tutela e della valorizzazione dei beni culturali in ogni parte della penisola; fissi il diritto-dovere delle comunità locali, territoriali e nazionale a riconoscere, salvaguardare, usare correttamente e tramandare al futuro il patrimonio

culturale e ambientale e attribuisca conseguentemente a tutte le componenti istituzionali della Repubblica l'obbligo di dotarsi degli strumenti normativi ed organizzativi adeguati a tali fini, anche stabilendo per le Regioni il compito ineludibile di adeguare la normativa urbanistica alla finalità della valorizzazione del patrimonio culturale; garantisca la leale, efficace e ordinata collaborazione fra tutte le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico e privato, prevedendo la emanazione da parte dello Stato di una normativa tecnica da formulare d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di assicurare la unitarietà degli interventi e l'adeguatezza dei risultati in ogni parte della penisola e ad opera di ogni soggetto; precisi che tale normativa dovrà anche concernere la individuazione di medesimi profili, percorsi formativi e modi di accreditamento del personale comunque addetto ai beni culturali, sia esso attivo per conto dello Stato, degli Enti territoriali e di altri enti pubblici e privati; instauri un forte sistema di controlli, sanzioni e surroghe affidato allo Stato; riservi allo Stato la apposizione di vincoli e l'esercizio esclusivo delle funzioni di tutela sui beni vincolati.

Vorremmo poter credere che in alternativa a questo nessuno torni alla idea ridicola dell'interesse culturale nazionale, dell'interesse culturale locale.

**JOURNAL OF THE DIVISION OF CULTURAL HERITAGE**  
Department of Education, Cultural Heritage and Tourism  
University of Macerata

**Direttore / Editor in-chief**  
Pietro Petrarola

*Texts by*  
Massimo Montella, Nadia Barrella, Patrizia Dragoni, Pietro Petrarola

<http://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult/index>

**eum** edizioni università di macerata



ISSN 2039-2362  
ISBN 978-88-6056-671-3

Euro 25,00